



*Ministero del Lavoro  
e delle Politiche Sociali*

**Direzione generale della tutela delle condizioni di lavoro e delle relazioni industriali  
Divisione VII**

Via Fornovo, 8 – 00192 Roma  
Tel. 06 46834924. Fax. 06 46834023.  
e-mail: [Div7TutelaLavoro@lavoro.gov.it](mailto:Div7TutelaLavoro@lavoro.gov.it)

**VERBALE DI ACCORDO IN SEDE GOVERNATIVA**

In data **09 dicembre 2014**, presso il Ministero del Lavoro e delle Politiche sociali, alla presenza della dott.ssa Fabiana Natale, si è tenuto un incontro, per la sottoscrizione di accordo di proroga del trattamento di **MOBILITA' in deroga ex art. 2 co. 66 della Legge del 28/06/2012, n. 92**, con riguardo ai lavoratori ex dipendenti di **ELECTA SPA in fallimento**.

Sono presenti:

- per la FILCAMS CGIL Naz.le, Marco Rossi;
- per la FISASCAT CISL Naz.le, Alfredo Magnifico;
- per la UILTuCS Naz.le, Antonio Vargiu;
- per la SLC CGIL Naz.le, Riccardo Saccone;
- per la FISTEL CISL Sardegna, Monica Pes in forza di delega;
- per la UILCOM UIL Naz.le, Pietro Gaviano in forza di delega;
- per ITALIA LAVORO, Piergiorgio Martufi.

**PREMESSO CHE**

- l'intero personale in forza alla Società in oggetto, pari a n. 351 lavoratori, a seguito della risoluzione dei rapporti di lavoro, ha beneficiato, in forza di verbale di accordo governativo del 16.02.11, del trattamento di ammontare equivalente alla indennità di mobilità - di cui all'art. 19, co. 10 bis D.L. 185/08 convertito in L. 2/09 e prorogato dall'art. 1. co. 32 L. 220/10 (Legge di Stabilità 2011) - per l'annualità 2011;
- successivamente, in virtù degli accordi governativi del 28.02.12, 12.03.13 e 15.11.13, i lavoratori suindicati hanno beneficiato del trattamento di mobilità in deroga, per la durata di 24 mesi, dal 01.01.12 al 31.12.13, in forza dell'Intesa tra Governo, Regioni e Province autonome in materia di ammortizzatori sociali in deroga e su politiche attive per gli anni 2011/2012, siglata in data 20.04.11, la quale prevedeva al Punto 14. a) che *"I periodi di mobilità in deroga, preceduti dall'indennità equivalente alla mobilità di cui all'art.19, comma 10 bis del D.L. n. 185/2008 ove concedibile, non possono comunque superare due annualità"*; in particolare con D.I. n. 79417 del 14.02.14 è stato autorizzato l'ultimo periodo di mobilità in deroga (01.07.13-31.12.13), di cui all'accordo governativo del 15.11.13, con riguardo a complessivi n. 305 lavoratori;
- con nota trasmessa in data 29.10.14 (prot. 21386 del 03.11.14) le OO.SS. interessate hanno richiesto un incontro per l'accesso ad un ulteriore periodo di mobilità in deroga, e, pertanto, lo scrivente Ufficio, con nota del 04.12.14 (prot. n.24054), ha convocato le OO.SS. interessate per la riunione odierna.

## VALUTATA

unitamente alla Direzione Generale degli ammortizzatori sociali e i. o., la oggettiva impossibilità, da parte dei soggetti richiedenti, a presentare istanza tempestiva per la concessione della proroga del trattamento di mobilità in deroga con riguardo all'annualità in corso, secondo le disposizioni dell'art.3, co. 3 del Decreto interministeriale n. 83473 del 01.08.14 - come successivamente specificato dalla circolare n. 19 dell'11.09.14 e dalla nota esplicativa n. 5425 del 24.11.14 - stante la pubblicazione del citato Decreto interministeriale intervenuta in data 04.08.14.

## VISTA

la Legge del 28/06/2012 n. 92, che all'art. 2, co 66 prevede la possibilità di prorogare, sulla base di specifici accordi governativi e per periodi non superiori a dodici mesi, in deroga alla normativa vigente, i trattamenti di integrazione salariale concessi ai sensi del comma 64.

## VISTO

l'art. 1, co. 183 della L. del 27.12.13, n. 147 (Legge di stabilità 2014) che ha rifinanziato gli ammortizzatori sociali in deroga per l'anno 2014.

## CONSIDERATO

l'art. 3, co. 4, lett. b. del Decreto interministeriale n. 83473 del 01.08.14 relativo ai criteri di concessione degli ammortizzatori sociali in deroga alla normativa vigente, di cui all'art. 4, co. 2 D.L. 21/5/2013, n. 54, convertito dalla L. 18.07.13, n.85.

## TANTO PREMESSO, VISTO E CONSIDERATO,

si valuta, pertanto, che - in deroga al termine di cui al citato art.3, co. 3 del Decreto interministeriale n. 83473 - le OO.SS. possano utilmente presentare istanza di concessione della proroga del trattamento di integrazione salariale in oggetto, sulla base di quanto di seguito concordato.

1. Le OO.SS. presenteranno, alla Direzione Generale degli ammortizzatori sociali e i. o., istanza - ai sensi della normativa suindicata - per accedere alla **proroga** del trattamento di **mobilità' in deroga**, con riguardo ad un numero massimo di **254 lavoratori**, con le specifiche di seguito riportate:

- n. 113 lavoratori della Sede di Milano, dal 01.01.14 al 31.07.14 per complessivi n. 07 mesi;
- n. 141 lavoratori della Sede di Sassari, dal 01.01.14 al 30.10.14 per complessivi n. 10 mesi (lavoratori residenti nelle aree di cui al D.P.R. 6 marzo 1978, n. 218).

2. Trattandosi di III proroga, il citato trattamento di integrazione salariale sarà ridotto della misura prevista dalla legge.

3. Italia Lavoro, su incarico della Direzione Generale degli ammortizzatori sociali e i. o., effettuerà il monitoraggio sui lavoratori interessati, al fine del computo della spesa.

4. La scrivente Direzione Generale, vista la mancata allegazione dell'elenco nominativo dei lavoratori destinatari della misura di sostegno al reddito e degli eventuali recapiti telefonici, rende noto alle OO.SS. che tale elenco dovrà essere necessariamente presentato, congiuntamente all'istanza di concessione, da produrre in formato cartaceo nel più breve tempo possibile, alla Div. IV della Direzione Generale degli ammortizzatori sociali e i. o., e che la mancanza di tale elenco sarà ostativa all'accoglimento dell'istanza. Le OO.SS. sono, altresì, tenute a presentare, non oltre l'inoltro della citata istanza, il suddetto elenco alle Regioni coinvolte.

Letto, confermato e sottoscritto.

Roberto Antonio

